

Bruxelles, 14 marzo 2017
(OR. en)

7259/17

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0246 (NLE)**

**JAI 235
FRONT 121
VISA 98
CADREFIN 30**

NOTA PUNTO "I/A"

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| n. doc. prec.: | 12852/16 JAI 796 FRONT 370 VISA 305 CADREFIN 79 |
| Oggetto: | DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 |

1. Il 12 agosto 2016 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma¹, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo dal 2014 al 2020, unitamente al progetto di testo dell'accordo allegato a tale proposta², nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo³.

¹ Doc. 11720/16 JAI 704 FRONT 322 VISA 268 CADREFIN 53

² Doc. 11720/16 JAI 704 FRONT 322 VISA 268 CADREFIN 53 ADD 1

³ Doc. 11719/16 JAI 703 FRONT 321 VISA 267 CADREFIN 52

2. In vista della loro adozione da parte del Consiglio, il testo delle succitate decisioni e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti. Il testo messo a punto della decisione relativa alla firma figura nel doc. 12833/16 JAI 795 FRONT 369 VISA 304 CADREFIN 78 + COR 1. Il testo messo a punto della decisione relativa alla conclusione figura nel doc. 12852/16 JAI 796 FRONT 370 VISA 305 CADREFIN 79. Il testo messo a punto dell'accordo figura nel doc. 12881/16 JAI 799 FRONT 375 VISA 309 CADREFIN 81 + COR 1 + COR 2.
3. L'8 novembre 2016 il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo con il Principato del Liechtenstein. L'accordo è stato firmato il 5 dicembre 2016 e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal giorno della sua firma⁴.
4. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
5. L'8 novembre 2016 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione relativa alla conclusione e il testo dell'accordo.
6. Il 2 marzo 2017 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e del Principato del Liechtenstein⁵.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione relativa alla firma, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

⁴ Pubblicato nella GU L 7 del 12.1.2017, pagg. 4-13.

⁵ Cfr. P8_TA(2017) 0058/A8-0025/2017.

8. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁶. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
9. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2001, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁷; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
10. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo dal 2014 al 2020, e a suggerire al Consiglio di:
- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione che figura nel doc. 12852/16 JAI 796 FRONT 370 VISA 305 CADREFIN 79;
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento interno del Consiglio.

⁶ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁷ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.